



Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto del codice civile dell'art. 10 del D.lgs. N° 460 del 1997, 117 del 2017 l'Associazione di solidarietà familiare per la diversabilità: *DisPari ONLUS*, per cui è previsto l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". In seguito alla riforma del Terzo settore attuata dal D.lgs n.117/2017 è stato previsto per una categoria di enti, tra cui le ONLUS, la trasformazione delle stesse in ETS ossia Enti del Terzo Settore, per cui diviene obbligatorio per l'associazione utilizzare tale acronimo, diventando "*DisPari ETS*" adeguando di conseguenza il presente Statuto alla disciplina in oggetto. L'utilizzo dell'acronimo ETS è quindi obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Fino all'effettiva operatività del RUNTS continuerà ad applicarsi la disciplina propria delle ONLUS di cui al D.lgs n. 460/1997; la stessa decadrà il 1° Gennaio successivo all'entrata in vigore del RUNTS.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in S. Teresa di Riva (ME) in Via Santi Spadaro.

Art. 3 - OBIETTIVO

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale; essa è rivolta a tutte le famiglie con soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali nonché da rare malattie.

Scopo dell'associazione è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale a favore delle persone con disabilità.

L'Associazione svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della tutela dei diritti civili con esclusiva finalità di solidarietà verso i soggetti e le loro famiglie.

L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e

per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Art. 4 – ATTIVITA'

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'associazione saranno attuate le seguenti attività:

- ☐ Interventi e servizi sociali: attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112) come da lett. A art. 5 del D. lgs 117/2017;
- ☐ Interventi e prestazioni sanitarie: Livelli Essenziali di Assistenza come da lett. B art. 5 del D. lgs 117/2017.
- ☐ Prestazioni socio-sanitarie (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001) come da lett. C art. 5 del D. lgs 117/2017:
 - ☐ *Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale* (finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) - di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali;
 - ☐ *Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria* (tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute) - di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma;
 - ☐ *Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria* (le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e

farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative) - erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario;

- ☐ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, come da lett. i art. 5 del D. lgs 117/2017;
- ☐ Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale: rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure come da lett. o art. 5 del D. lgs 117/2017;
- ☐ Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (art. 2, comma 4, decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. All'art. 2, comma 4, decreto legislativo 112/2017) = si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati" come da lettera p art. 5 del D. lgs 117/2017:
 - ☐ Lavoratore molto svantaggiato privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" (presente nella legge).
 - ☐ persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomi.
- ☐ Alloggio sociale (decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008) nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi come da lett. q art. 5 del D. lgs 117/2017
- ☐ Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 agosto 2016, n. 166) = erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo come da lett. u art. 5 del D. lgs 117/2017.

- ☐ Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) e i gruppi di acquisto solidale (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244), come da lett. w art. 5 del D. lgs 117/2017.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:

- a) dare impulso e attivare esperienze di auto organizzazione e mutuo-aiuto fra le famiglie dei diversamente abili valorizzandone le attività di cura familiare;
- b) promuovere ed organizzare gli incontri fra familiari per scambiare idee ed esperienze, facilitando la condivisione delle conoscenze sulle problematiche riguardanti i temi della disabilità e dei diritti esigibili;
- c) promuovere ed organizzare, attraverso l'opera volontaria dei Soci, ogni attività ed iniziativa atta a favorire l'inserimento dei soggetti con disabilità nella società e nel mondo della scuola e del lavoro, e la loro integrazione a tutti i livelli, onde assicurare la piena realizzazione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla normativa vigente;
- d) promuovere programmi e esperienze di vita indipendente anche attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie formative e dei programmi di comunicazione alternativa aumentativa;
- e) informare e sensibilizzare cittadini ed istituzioni riguardo ad un positivo rapporto con i soggetti disabili, che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà e l'integrazione sociale;
- f) attivare iniziative di ricerca (sociale, sanitaria, educativa, scientifica e tecnologica) e di analisi sui problemi della disabilità e del disagio sociale, promuovendo progetti a livello locale e utilizzando anche la collaborazioni di enti ed associazioni di volontariato;
- g) promuovere, costituire ed amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità in genere e siti internet di divulgazione e scambio delle informazioni;
- h) rilevare i problemi inerenti alla realtà concreta e locale, e alle situazioni peculiari dei disabili, relativamente alle diverse tipologie di disabilità, al fine di perseguire un'efficace e durevole soluzione;
- i) istituire e gestire, anche mediante sezioni distaccate, centri residenziali, centri diurni di tipo socio-educativo, spazi ludici e ricreativi (compresi impianti sportivi o balneari), finalizzati

all'integrazione tra soggetti con difficoltà e non, nonché centri di assistenza fisica e di attività riabilitative e case famiglia per il "Dopo di noi";

j) allestire e curare un centro di ascolto e documentazione sull'handicap con annesso sportello di informazione e centro di informazione ausili aperto a tutti gli interessati, sulla normativa di tutela e sostegno dei portatori di handicap e delle loro famiglie, fornendo consulenza specifica in materia di integrazione scolastica, provvidenze economiche, agevolazioni fiscali, ausili per soggetti con disabilità, ecc.

k) promuovere ed istituire centri di orientamento per favorire esperienze di lavoro protette al fine di aiutare i soggetti con disabilità e raggiungere il maggior livello di autonomia possibile;

l) promuovere ed istituire uno sportello di tutela legale con possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari;

m) promuovere ed istituire servizi di turismo solidale per persone con disabilità e per le loro famiglie;

n) stabilire e curare collegamenti e rapporti (Amministrazioni pubbliche, A.S.P., Enti Locali, Scuola) e Privati (Istituzioni, Fondazioni, Associazioni di solidarietà, di assistenza socio sanitaria, riabilitative, Istituti e Associazioni culturali e artistiche, Associazioni sportive, Associazioni di volontariato e Cooperative sociali ecc.) valorizzando in tal modo tutto il patrimonio di competenze umane, culturali, sanitarie, sociali, sportive, giuridiche, finanziarie, organizzate allo scopo di promuovere e realizzare al meglio le finalità dell'Associazione;

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, comma 1, (lett. a) del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – I SOCI

a) Sono soci, oltre a quelli intervenuti all'atto della costituzione, coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori e gli affilianti dei fanciulli e degli adulti disabili, i portatori di handicap che, superato il 18° anno di età, chiedono di farne parte, presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione, e i volontari o simpatizzanti che desiderano partecipare attivamente alla vita dell'associazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

b) I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'assemblea nella riunione ordinaria annuale, quota non frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio. La qualifica di socio non viene meno con decesso del disabile.

c) Il numero dei soci è illimitato. Ai sensi della Circ. Min. n°168 del 26/06/98, tutti i soci hanno diritto di voto, tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

d) E' previsto per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, al fine di consentire il controllo più ampio possibile da parte dei soggetti interessati sull'attività dell'Associazione, sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di legge; ogni associato inoltre, se maggiore di età ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale dovrà dare riscontro entro 7 gg dalla richiesta; l'accesso ai predetti libri sociali potrà avvenire liberamente presso la stessa sede sociale.

e) I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare;
- convocare assemblee, straordinarie su richiesta di almeno un terzo dei soci;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato e recedere dall'appartenenza dell'Associazione.

f) Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per recesso per decadenza e per esclusione:

- il recesso diventa operante dietro presentazioni di domanda scritta al Consiglio Direttivo e al momento della medesima;
- la decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa;
- l'esclusione, che avverrà per deliberazione del Consiglio Direttivo, verrà applicato a quei soci che:

1. non osservino la deliberazioni o i regolamenti interni adottati dagli organi associativi a norma di Statuto;
2. per qualsiasi ragione, si siano resi indegni di appartenere all'Associazione o si siano resi responsabili, per gravi colpe, di danni arrecati alla medesima;
3. non adempiano agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
4. non siano in regola con le quote associative da almeno due anni.

L'esclusione del socio avverrà con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti. Contro tale decisione il socio potrà appellarsi all'Assemblea nel termine di un

mezzese dalla comunicazione della deliberazione di esclusione. Fino alla decisione

dell'Assemblea, il socio appellante deve ritenersi sospeso dall'Associazione.

g) I soci che cessino, per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi stessi, non conserveranno alcun diritto sul patrimonio sociale della medesima.

h) Tutti i soci hanno il dovere morale di adoperarsi, ciascuno al massimo delle proprie capacità, competenze personali e disponibilità di tempo, per il buon funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento delle sue finalità, e di tenersi aggiornati sulle disposizioni emanate, di volta in volta, dagli organi associativi.

i) E' fatto d'obbligo agli associati di comunicare, oltre al loro nominativo, tutte le altre notizie richieste dagli organi associativi che restano riservate all'interno del Consiglio Direttivo.

j) I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti i membri del consiglio direttivo vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea generale dei soci a maggioranza dei presenti votati.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere soci.

1) Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo formato da:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere.
- c) l'Organo di Controllo laddove necessario

2) tutte le cariche sociali sono gratuite ed onorarie, esse hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate.

Art. 7. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie, su richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, sarà inviato al domicilio dichiarato a ciascun socio tramite posta ordinaria, e-mail, sms o altro mezzo idoneo alla comunicazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria e almeno sette giorni prima di quella straordinaria. L'avviso deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, della prima convocazione, e della eventuale seconda convocazione, nel caso in cui, per insufficiente numero dei soci partecipanti la prima riunione non si possa validare.

L'Assemblea ordinaria, sia straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Il Presidente assegna al Segretario il compito di stendere il verbale della seduta, di accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire.

Ogni socio, iscritto nel libro degli associati, ha il diritto ad un voto, per cui si applica l'art.

2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- ☐ Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ☐ approva i rendiconti preventivi e consuntivi e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- ☐ approva i programmi dell'attività da svolgere;
- ☐ delibera su redazione – modifica – revoca dei regolamenti interni;
- ☐ delibera su ricorso presentato da un socio che è stato espulso; la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- ☐ delibera sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di 3 /4 dei soci.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 4 membri scelti fra soci. Il primo Consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati. Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, durano in carica per 4 anni e possono essere rieletti. E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di

pertinenza esclusiva dall'Assemblea dei soci o di altri organi, e comunque sia di ordinaria amministrazione. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Art. 9 -IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Sono compiti del Presidente:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.

Art. 10 – IL SEGRETARIO

Sono compiti del Segretario:

- coadiuvare il Presidente;
- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, firmandoli e facendoli controfirmare al Presidente.

Art. 11 - IL TESORIERE

Il Tesoriere ha l'obbligo di:

- tenere aggiornata la posizione contributiva di ciascun socio;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale, preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti ed erogati;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è capo del personale eventualmente assunto con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 12 L'ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 13 – IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative e i contributi straordinari dei soci;
- i beni mobili ed immobili inventariati (strutture, mobili, attrezzature varie, libri, depositi bancari vincolati ecc.) che vengono in proprietà dell'Associazione;

- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

- ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, secondo risultanza dai bilanci consolidati.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi straordinari dei soci;

- contributi di privati e di Istituzioni private;

- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- donazioni e lasciti testamentari;

- beni mobili ed immobili e rendite pervenute all'organizzazione e qualunque titolo;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premio;

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 – ESERCIZIO SOCIALE, DURATA E SCIoglimento

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30/04 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa e dal preventivo nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'associazione almeno 7 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art. 9 D.Lgs 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

S. Teresa di Riva li, 20/03/2024

PRESIDENTE
Firma di tutti i soci/fondatori

